

(N. 1577)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TAFURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1951

Modificazioni agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro esame si propone lo scopo di mettere in condizione tutti gli operai obbligati alla assicurazione contro la disoccupazione di godere della relativa indennità.

L'attuale legislazione per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione prescrive che per poter godere di tale beneficio l'operaio sia assicurato da almeno due anni ed abbia versato contributi per almeno un anno. Cioè, in altre parole, è necessario che siano stati versati nel biennio almeno 52 contributi settimanali.

Questa disposizione perfettamente logica per le industrie continue e permanenti produce notevoli inconvenienti per quelle a carattere stagionale. Infatti il legislatore, rendendosi conto di ciò, ha esentato quasi tutte le industrie stagionali dal versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Ma vi è un'industria a carattere eminentemente stagionale per sua natura, e cioè a cernita, spianamento, imballaggio, fermentazione e spedizione del tabacco, che invece è tenuta per legge al versamento di detti contributi. In pratica avviene che le operaie dell'industria di cui sopra, pure essendo stati versati regolarmente i contributi per la disoccupazione, sono nell'impossibilità materiale di percepire l'indennità, perchè è quasi impossibile raggiungere i 52 contributi settimanali nel biennio durando la lavorazione del tabacco in media 4 mesi all'anno. Di qui la necessità di modificare la legge vigente nel senso di diminuire il numero dei contributi necessari per poter fruire dell'indennità di disoccupazione onde permettere che questa categoria di operaie possa godere del beneficio.

D'altra parte, per evidenti ragioni di giustizia, diminuendo il numero dei contributi, è necessario ridurre contemporaneamente ed

adeguatamente il periodo di tempo in cui il trattamento è ammesso che attualmente è fissato in 180 giorni.

A questo provvede il disegno di legge che ho l'onore di presentare con il quale si riducono entrambi i periodi a metà e cioè 26 contributi nel biennio per essere ammessi a fruire del sussidio e 90 giorni di periodo di godimento.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che sottopongo al vostro esame viene a sanare una evidente ingiustizia che colpisce una intera categoria di operaie, che lavorano una materia prima da cui lo Stato ricava imponenti entrate, e pertanto io confido che vorrete con il vostro voto favorevole alleviare il grave stato di disagio in cui versano tali lavoratrici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636 convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« Per le operaie addette alla cernita, spianamento, imballaggio, fermentazione e spedizione del tabacco, il periodo minimo di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione è ridotto a sei mesi ».

Art. 2.

All'articolo 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 136 convertito in legge 5 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« Per le operaie addette alla cernita, spianamento, imballaggio, fermentazione e spedizione del tabacco, il periodo massimo per il quale è corrisposta l'indennità giornaliera è ridotto alla metà ».